

N. R.G. 180/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Anna Primavera Presidente relatore
dott. Luigi Nannipieri Consigliere
dott. Nicola Mario Condemi Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **180/2023** promossa da:

Parte_1 (CF/P.IVA: *P.IVA_1*): con il patrocinio
NI (CF: *C.F._1*)

APPELLANTE

nei confronti di

Controparte_1 (CF *C.F._2*) con il patrocinio dell'Avv.
C.F._3

APPELLATO

avverso

L'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 11044/2022 emessa dal Tribunale di Firenze
e pubblicata il 23/12/2022

CONCLUSIONI

In data 30.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze 23.12.2022 resa nel procedimento avente n. R.G. 7143/2022,

- In via preliminare, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte;

- In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;

- In subordine e nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto,

- per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso*

- per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n. 33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007);*

- Conseguentemente, condannare la parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto da Parte_1 in adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, pari ad € 3.706,16, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;

- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato da controparte "di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale" con l'opposto diritto di Parte_1 ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da

controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);

- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

Per la parte appellata:

1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.

2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.

3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c., pubblicata il 23/12/2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso:

[...] in accoglimento del ricorso,

- dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato fra [...] CP_1 e Parte_1 ;

- dichiara il diritto del ricorrente a restituire le somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 comma 3° c.c.;

- rigetta la domanda riconvenzionale della resistente;

- condanna la resistente Parte_1 a rifondere al ricorrente [...] CP_1 le spese di lite che liquida in euro 145,50 per anticipazioni, euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Tale pronuncia è stata emessa sul ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. con il quale Controparte_1 aveva chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità

del contratto di finanziamento *revolving* da lui concluso, in data 21.09.2009, con *Parte_1*, con cui gli era stata concessa una linea di credito con la c.d. carta *revolving*, in violazione del D.lgs. 374/1999, nonché di accertare e dichiarare il proprio diritto a restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c..

Si era costituita in giudizio la predetta società finanziaria chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, *Parte_1* (di seguito solo *Parte_1* o BANCA o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, *Controparte_1* (di seguito anche CLIENTE o APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:

1) Primo motivo: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D.Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi.

2) Secondo motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per insussistenza della contrapposta azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme non versate ovvero ancora per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espedito della frammentazione dei giudizi.

3) Terzo motivo subordinato: omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.

Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, *Controparte_1*, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.

Con note di precisazione delle conclusioni in data 21.10.2025, *Parte_1* ha, inoltre, sollevato in via incidentale, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

In data 30.10.2025, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 *ter* c.p.c.

IN VIA PRELIMINARE

l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata ed è assorbita dall'assunzione della causa in decisione.

Va disattesa anche l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 sollevata da *Parte_1*, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, poiché a suo dire "*[I]a delega così come esercitata nel D.lgs. n. 374/1999 si ritiene configuri una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata*". In particolare, non sarebbe "*conforme al dettato degli artt. 76 e 77*

cost. quella prassi per cui, nell'esercizio della delega parlamentare, il Governo – nel decreto legislativo – lasci indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, sostanzialmente demandando la funzione normativa all'amministrazione, dislocando l'esercizio della funzione legislativa dal Governo nella sua collegialità ai singoli Ministri con conseguente mancata assunzione di responsabilità politica – ai sensi dell'art. 95 comma 2, cost. – da parte dell'Esecutivo nel suo plenum”.

Come affermato già nella sentenza n. 285/2026, giova anzitutto evidenziare come, nel muovere le proprie censure per violazione dei criteri di delega, oltre all'art. 76 Cost., Parte_1 richiami anche l'art. 77 Cost., che però si riferisce non già ai decreti legislativi, come la prima norma, bensì ai decreti-legge, indicandone i presupposti, individuati nella necessità e nell'urgenza, in presenza dei quali il Governo può eccezionalmente emanarli con efficacia sino alla conversione in legge, entro i successivi sessanta giorni.

La questione va, dunque, esaminata solo in relazione all'art. 76 Cost., proprio perché sollevata con riguardo al D.lgs. n. 374/1999, che reca norme in materia di «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

Quest'ultima normativa (recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), all'art. 15, nel delegare il Governo a integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce che la delega «sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi [...] c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a

fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. *La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge» (comma 1, lettera c).*

In sede di attuazione della delega, l'art. 1 D.lgs. n. 374/1999 ha previsto che le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e quelle del predetto decreto-legge n. 143 del 1991, (d'ora in avanti complessivamente indicati come L. n. 197/1991) *“si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi” o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate;* segue l'indicazione di una serie di attività tra cui: *«n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: “testo unico bancario”, all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3».*

Il citato art. 3 del decreto delegato ha poi stabilito che *«[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso*

l'UIC» (comma 1) e che «[i]l Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, *specifica il contenuto dell'attività* indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero» (comma 2).

Nei successivi commi, l'art. 3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.

Il D.M. 13 dicembre 2001, n. 485 (Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria), all'art. 2 stabilisce che, «[a]i fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali» (comma 1) e che, «[a]i fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento; b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari» (comma 2).

Dunque, la legge di delegazione chiamava il Governo a emettere un decreto legislativo con cui disporre «[l]a *formazione o l'integrazione dell'elenco di tali*

attività e categorie di imprese» a cui estendere la disciplina di cui alla legge n. 197 del 1991 e a tanto ha provveduto il legislatore delegato.

L'art. 1 D.lgs. n. 374/1999, in attuazione della delega, ha, infatti, previsto che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stessa disposizione come «legge n. 197/1991», si applichino, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività annoverate nello stesso articolo, «il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate».

Tra le attività in questione è inclusa (lettera *n*) l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 T.U.B., in relazione alla quale, lo stesso art. 1 richiede l'iscrizione all'elenco contemplato dal successivo art. 3.

È poi quest'ultimo, al comma 1, a stabilire che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera *n*)», è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC».

In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (artt. 1, comma 1, lettera *n*, e 3) e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art. 1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, T.U.B.

In considerazione del suddetto panorama normativo di riferimento, strettamente pertinente alla norma denunciata di illegittimità costituzionale e di quanto sopra esposto al riguardo, deve concludersi che il decreto legislativo nel suo complesso e l'art. 3, in particolare, che va letto sistematicamente, abbia

rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto, ciò che è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art. 76 Cost.

Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione "di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)" (sentenza n. 104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).

D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del 2017, in motivazione).

NEL MERITO

L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.

I. La critica contenuta nel **primo motivo** di gravame è infondata.

Con il primo motivo di gravame, l'APPELLANTE critica l'ordinanza decisoria di primo grado, adducendo l'errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D.lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485): il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare la nullità del contratto di finanziamento tramite carta *revolving*, in quanto, così

facendo, avrebbe violato il principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi.

Il Giudice di primo grado, sul punto, ha affermato che:

- la disciplina di cui all'art. 3 del D.lgs. 374/99 sarebbe derogabile nella sola ipotesi di promozione e conclusione di contratti di credito finalizzato, distinta rispetto alle operazioni di promozione e conclusione di contratti di credito

CP_2 ;

- il credito *CP_2* , non estrinsecandosi nella mera emissione di una carta di pagamento, consisterebbe in un'operazione di prestito complessa e onerosa per il consumatore, oltre a presentare rischi di scarsa trasparenza e chiarezza anche in ragione della formulazione, spesso difficilmente intellegibile, della documentazione contrattuale;

- anche Bankitalia, con comunicazione del 20/4/2010, avrebbe rilevato l'illegittimità della promozione e conclusione di contratti di finanziamento non finalizzati presso esercizi commerciali convenzionati.

Parte_1 afferma che, al contrario:

- all'epoca della stipula del contratto, il collocamento di carte di credito tramite fornitori convenzionati era consentito;

- il fornitore del bene, promotore dell'accensione del credito *revolving*, non sarebbe qualificabile "agente in attività finanziaria" secondo l'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 374/1999, per come integrato dal D.M. n. 485 del 13.12.2001 in quanto inabilitato alla *conclusione* di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie disciplinate dall'art. 106, comma 1 del TUB (bensì svolgendo attività limitata alla *promozione* degli stessi);

- anche riconducendo al commerciante un'attività ulteriore rispetto alla mera promozione dei contratti soggetti all'art. 106, comma 1 del TUB, nondimeno il divieto non opererebbe potendosi ravvisare l'eccezione di cui al punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 13.12.2001 (in base al quale non integrerebbe esercizio di agenzia in attività finanziaria la "distribuzione delle carte di pagamento e di contratti finalizzati all'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni");

- la condotta contestata all'APPELLANTE sarebbe conforme alle Istruzioni di Vigilanza per le Banche di cui alla "SEZIONE III ATTIVITÀ BANCARIA FUORI SEDE", edizione del 1999, *integrata da: Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2005, pag. 7; Bollettino di Vigilanza n. 8, agosto 2002, pag. 38; Bollettino di Vigilanza n. 2, febbraio 2000, pag. 158, v. annotazioni), paragrafo "2. Altri prodotti e servizi bancari e finanziari: - 2.1 Promozione e collocamento*, essendo ivi previsto il collocamento di contratti di credito al consumo con carta mediante soggetti convenzionati;

- soltanto nel 2010, con l'entrata in vigore del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 (attuativo della Direttiva 87/101/Cee sul credito al consumo e modificativo del TUB), il legislatore avrebbe proibito il rilascio di carte di credito mediante fornitori convenzionati di beni e servizi senza che, tuttavia, tale disciplina possa applicarsi retroattivamente - incidendo sui contratti in precedenza stipulati -;

- la Comunicazione della Banca d'Italia del 20 aprile 2010 non sarebbe valorizzabile alla stregua di un atto precettivo e/o informativo e non potrebbe, ad avviso di *Parte_1*, comportare la nullità dei contratti precedentemente stipulati, consistendo in una mera "comunicazione informativa" rivolta agli intermediari per avvertirli dell'imminente modifica normativa.

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe erroneamente pronunciato la nullità del contratto oggetto di causa.

L'APPELLATO replica alla doglianza:

- ribadendo la contrarietà della condotta dell'APPELLANTE all'art. 3, D.lgs. n. 374/1999, per come integrato dall'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze (D.M. 13 dicembre 2001, n. 485), in quanto la concessione di credito al consumo mediante rilascio di carta *revolving* consisterebbe in un'operazione complessa non assimilabile alla mera emissione di una "carta di pagamento" (e ricadrebbe, pertanto, nel perimetro dell'"agenzia in attività finanziaria" per come delineato dal legislatore);

- affermando che il Tribunale avrebbe correttamente valorizzato la Comunicazione della Banca d'Italia del 20 aprile 2010, mediante la quale sarebbe stato chiarito il significato della previgente normativa;

- adducendo che *Parte_1*, aggirando la normativa di settore in pregiudizio ai consumatori, avrebbe posto in essere una condotta contraria ai principi generali posti a tutela dell'ordine pubblico economico ed alle norme imperative volte a riservare la conclusione di contratti di credito rotativo a soggetti dotati di specifici requisiti.

Ciò posto, il Collegio osserva, in primo luogo che, ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 374/1999, sono da ritenersi riservate ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'UIC, sia le attività di promozione, sia le attività di conclusione di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB (senza che la riserva di esercizio discenda dal congiunto esercizio di entrambe le attività).

Nella fattispecie è documentato che il contratto di finanziamento sia stato promosso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D.lgs. 374/1991, il quale, in occasione dell'acquisto del bene di consumo effettuato dal *CP_1* gli aveva suggerito l'accensione con *Parte_1* di una

linea di credito da utilizzare con carta revolving (anzitutto, per l'acquisto dell'elettrodomestico).

Essendo stato il contratto per cui è lite concluso su modulo della Parte_1, non si vede come il rivenditore abbia potuto disporre di tale modulo se non per far concludere al CLIENTE un contratto di finanziamento con l'APPELLANTE.

Con riferimento all'applicabilità del D.lgs. 374/99 e alla rilevanza, nel caso in esame, del comunicato Bankitalia del 20/4/2010, si rileva che la Suprema Corte, resolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte con ordinanza ex 363 bis c.p.c. - con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa - con una pronuncia già recepita da questa Corte di merito, ha statuito: *"nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c."* (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838, che in motivazione tra l'altro ha osservato: *"la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto*

estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia [...] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale [...] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista [...] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non

autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario").

La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:

a) anche prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;

b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo "finalizzato" ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;

c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;

d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.

Tale pronuncia risolve le questioni di diritto poste con i sopra indicati profili di gravame e d'altro canto, l'APPELLANTE non offre argomenti nuovi, non esaminati dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.

Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha dichiarato la nullità del contratto di finanziamento per cui è lite.

II. La **seconda censura** è infondata.

Con il secondo motivo di appello, Parte_1 critica l'ordinanza impugnata riproponendo l'eccezione di inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., a fronte della prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per insussistenza dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme non ancora versate ed infine, per violazione del principio di economia processuale, attraverso l'espedito della frammentazione dei giudizi.

Il Giudice di primo grado, nel ravvisare la nullità del contratto stipulato, ha accertato il diritto del cliente, ex art. 2033 c.c., a *"restituire le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento revolving al tasso legale ex art. 1284 comma 3° c.c."*, rigettando l'eccezione di prescrizione (avendo, il CLIENTE, promosso la sola azione di nullità, non soggetta a prescrizione) e l'eccezione attinente alla violazione del principio di buona fede (discendendo la nullità del contratto dalla violazione di una norma imperativa).

L'APPELLANTE sostiene, sul punto, che il Tribunale:

- avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare la nullità, emergendo la carenza dell'interesse ad agire del CLIENTE ex art. 100 c.p.c.: pur essendo l'azione di nullità imprescrittibile, assumerebbe rilievo nel caso di specie la prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme esperibile dal CLIENTE dopo aver conseguito l'accertamento della nullità (essendo stato, il contratto, stipulato in data 21.9.2009);

- avrebbe errato nel riconoscere al CLIENTE il "diritto" di restituire le somme prese in prestito al tasso d'interesse legale, in quanto, nel pronunciarsi in questi termini, pur qualificando la posizione del CLIENTE come "diritto" anziché come "obbligo restitutorio", avrebbe implicitamente accolto una domanda restitutoria invero da essa mai proposta (e sarebbe, peraltro, caduto in contraddizione implicitamente accogliendo, da una parte, tale domanda restitutoria e condannando, dall'altra, essa APPELLANTE al pagamento delle spese di lite);

- avrebbe errato nel ritenere che il **CP_1** non avrebbe, allo stesso modo, chiarito la propria pretesa, omettendo di rappresentare l'interesse concreto sotteso all'accertamento richiesto.

Il CLIENTE replica:

- rilevando l'imprescrittibilità della domanda volta alla declaratoria di nullità e la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte;

- negando che, in concreto, possa ritenersi prescritto il proprio diritto ad agire in ripetizione, dopo aver conseguito l'accertamento della nullità contrattuale;

- contestando il rilievo per cui la propria condotta presupporrebbe un indebito frazionamento delle domande giudiziali.

Ciò posto, osserva il Collegio, in primo luogo, che l'azione di nullità, com'è noto e come correttamente ritenuto dal Tribunale, è imprescrittibile, al pari dell'ulteriore azione di accertamento dei relativi effetti restitutori.

Il CLIENTE, infatti, non ha chiesto che la eventuale propria condanna fosse limitata alla restituzione del retribuito del finanziamento, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 3 c.c., ma soltanto l'accertamento del proprio diritto a restituire quanto sopra indicato, con i predetti interessi, accertamento che non è soggetto a prescrizione.

Il profilo del motivo di gravame inerente al supposto indebito accoglimento, da parte del Giudice di primo grado, di un'implicita domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 mai proposta, invero, da **Parte_1** è, dunque, da ritenersi palesemente infondato.

E' evidente che il Giudice, nell'affermare il "diritto" del CLIENTE a restituire la somma presa in prestito corredata dei soli interessi legali, non intendesse accogliere alcuna domanda di ripetizione implicitamente proposta dalla **Pt_1** quanto piuttosto, dichiarare il diritto del **CP_1** a non corrispondere una somma

eccedente a quella accertata (a prescindere dall'eventuale decorso della prescrizione in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito da quest'ultimo esperibile).

L'eccezione di prescrizione potrà, dunque, essere fatta valere se e quando il CLIENTE proporrà azione di ripetizione dell'indebito oggettivo.

Ad ogni modo, se anche dovesse ritenersi integralmente prescritta qualsivoglia pretesa restitutoria esperibile dal CP_1 tale circostanza non implicherebbe il venir meno dell'interesse ad agire in relazione all'azione di accertamento della nullità, essendo comunque riconosciuto dall'ordinamento un certo grado di rilevanza anche al credito prescritto: si pensi, ad esempio, al disposto di cui all'art. 2940 c.c., in forza del quale non sarebbe ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento dello stesso.

Per analoghe ragioni, non può ritenersi che il CP_1 abbia indebitamente frammentato in molteplici giudizi la pretesa complessivamente vantata verso la BANCA ben potendo il medesimo, a fronte del positivo esperimento dell'azione di accertamento della nullità contrattuale, tentare il recupero delle somme indebitamente corrisposte, per altre vie (anche stragiudiziali).

In altri termini, la scelta processuale assunta dal CLIENTE ben può ritenersi giustificata dalla possibilità di ottenere una pronuncia di accertamento in tempi più celeri confidando di conseguire, successivamente, il soddisfacimento della propria pretesa restitutoria senza dover ottenere una distinta pronuncia di condanna.

In conclusione, ponendosi in disparte ogni questione attinente all'asserito decorso del termine di prescrizione con riferimento all'azione di ripetizione dell'indebito eventualmente esperibile dal CLIENTE, in quanto non oggetto del presente giudizio, la Sentenza di primo grado deve, sul punto, trovare conferma.

III. La **terza censura** alla sentenza impugnata è infondata.

Con il terzo motivo d'appello la **Pt_1** si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata da essa svolta in primo grado, ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.

Ad avviso dell'APPELLANTE la condotta del CLIENTE sarebbe connotata da malafede registrandosi una contraddizione tra i rilievi, da questi mossi, in ordine alla scarsa trasparenza e chiarezza dell'operazione, da un lato, ed il perdurante utilizzo della carta di pagamento (protrattosi per oltre 13 anni ed anche successivamente all'introduzione del giudizio), dall'altro. Ne discenderebbe che, anche laddove si ravvisasse la nullità del contratto, l'APPELLATO avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere ex art.1338 c.c. del danno ad essa cagionato, in quanto, ponendo in essere una condotta connotata da malafede, avrebbe fruito per lungo periodo della carta di pagamento, pur nella convinzione della nullità del contratto, servendosene in pregiudizio ad essa **Parte_1** .

Sotto tale prospettiva, il persistente utilizzo della carta di credito anche successivamente al deposito del ricorso suffragherebbe l'intento del **CP_1** di fruire in malafede del credito, pur essendo consapevole della nullità del contratto.

Il Giudice di primo grado si è pronunciato, sul punto, rigettando la domanda risarcitoria riconvenzionale, in quanto "incompatibile" con la decisione adottata (avente ad oggetto la mera declaratoria di nullità, senza alcuna diretta implicazione restitutoria o risarcitoria).

Osserva la Corte che la responsabilità ex art. 1338 c.c. deve, in ogni caso, essere esclusa qualora la nullità derivi dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti (vedi Cass. 03/09/2021, n.23887: *"posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro,*

l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligenemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante; ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza" ; vedi anche Cass. 26/06/2020, n.12836).

Peraltro, nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi sono elementi sufficienti per ritenere che il consumatore fosse a conoscenza, con sufficiente grado di certezza, della causa di invalidità negoziale.

Né alcuna violazione del canone di buona fede, implicante responsabilità ai sensi dell'art. 1338 c.c., pare desumibile dal persistente utilizzo della carta, anche successivamente rispetto all'introduzione del giudizio, posto che di tale persistente utilizzo non è fornita prova, come emerge dall'estratto conto in atti, dal quale non risulta l'utilizzo della carta dopo il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

In relazione a quanto sopra esposto, non vi è, dunque, alcuna concreta ragione per considerare contraria a buona fede e correttezza la condotta del CP_1

La sentenza appellata deve trovare, dunque, integrale conferma.

IV. Ritiene la Corte, considerati gli orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito (vedi, in particolare, le pronunzie della Corte di Appello di Milano

richiamate nell'ordinanza ex 363 bis c.p.c. di questa Corte), l'assenza di precedenti di legittimità sino a Cass. 12838/2025, la qualità delle parti, che sia equa e congrua una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà, con onere a carico dell'APPELLANTE della rifusione della residua metà.

Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese processuali del presente grado del giudizio possono essere liquidate per la frazione non compensata, in complessivi € 2.171,00 (fase di studio: € 1.543,50; fase introduttiva € 1.063,50; fase decisionale: € 1735,00 euro; nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343; totale € 4.342,00; riduzione del 50% € 2.171,00), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.

Le predette spese, ex art. 93 c.p.c., sono dovute al procuratore alle liti del CP_1 che si è dichiarato antistatario.

Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13, comma 1-*quater*, primo periodo, DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_1, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 23/12/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:

1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;

2. DICHIARA le spese del presente grado di giudizio compensate per metà tra le parti e CONDANNA l'APPELLANTE alla rifusione in favore del procuratore alle liti dell'APPELLATO, che si è dichiarato antistatario, della residua parte delle stesse spese che si liquida in € 2.171,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;

3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.

Firenze, camera di consiglio del 26.01.2026

Il Presidente relatore ed estensore
dott. Anna Primavera

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.